



CITTÀ DI NOALE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Adeguato alle recenti modifiche normative
(Legge n. 160/2019, D.Lgs. n. 116/2020)**

SOMMARIO

Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

Articolo 6 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 14 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 15 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 16 - RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 16 bis - RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI

Articolo 17 - VERSAMENTI

Articolo 18 - DICHIARAZIONE

Articolo 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 20 - ACCERTAMENTO

Articolo 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 22 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 23 - RIMBORSI

Articolo 24 - CONTENZIOSO

Articolo 25 - CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA

Articolo 26 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Articolo 27 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegato A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la TARI deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2013, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI.
6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:
 - a. Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.
 - b. Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.
 - c. Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.
 - d. Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.
 - e. Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Noale relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale, per le categorie A, B e C, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale.

Art. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a. al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza, così come da risultanze anagrafiche, dai coabitanti non iscritti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree;
 - b. alla superficie dell'utenza;

c. agli svuotamenti dei contenitori, ove previsto il servizio a svuotamento.

4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base:

- a. alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti, come dettagliate nell'Allegato A al presente Regolamento;
- b. alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza interna ed esterna;
- c. agli svuotamenti dei contenitori, ove previsto il servizio a svuotamento.

5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
- 5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il nucleo familiare viene desunto, di norma, d'ufficio dall'anagrafe per le persone fisiche residenti salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati, o residenti, altrove, per periodi inferiori ai 6 mesi continuativi. Non sono, invece, da considerarsi presenti i membri che vivono in altri luoghi per motivi di lavoro, studio, situazioni assimilabili, per periodi superiori a 6 mesi.
3. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (un) componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari.
4. Per le case tenute a disposizione o sfitte, di proprietà di residenti (aggiuntive rispetto all'abitazione principale) o di non residenti, nonché per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (uno) componenti;
5. Per le unità immobiliari occupate o detenute:
 - a. da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza;
 - b. da persone che sono temporaneamente ristrette in carcere;

sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari o che non si rientri nelle ipotesi dei precedenti commi, viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di 1 (un) componente.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A al presente Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'immobile, con le modalità previste nei successivi commi del presente articolo. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affidamento di reparto o similari.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e ss., della Legge n. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per ciascun mq. di superficie occupata, per giorno di occupazione con un minimo di 12 euro ad evento.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 14

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo:

- a. le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per le loro

caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.

Presentano tali caratteristiche:

- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (piscine, campi da gioco);
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana, aree di transito;
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva .

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3, lettera c).

3. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:

- a. superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a TARI i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i relativi locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

- c. superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 2. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d. superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e. locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

5. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dal presente Regolamento.

6. Sono altresì esclusi in via temporanea le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per il particolare uso cui sono momentaneamente destinati o perché risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità, ossia:

- a. i locali adibiti a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (luce, acqua e gas). La richiesta è efficace finché persistono tali condizioni;
- b. i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione all'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete. La richiesta è efficace finché persistono tali condizioni;
- c. i locali soggetti a lavori di restauro edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione viene riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro e con decorrenza dalla data di consegna della relativa richiesta. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare:
 - il titolo (permesso a costruire o comunicazione al Comune) che abilita all'esecuzione dei lavori;

- dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice.

Articolo 15

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art.1, comma 659, Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 50%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
- d) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa e della quota variabile;
- e) attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare; riduzione del 80% della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:
 - l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono tra loro cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Nel caso venga praticato costantemente il compostaggio domestico la quota variabile della tariffa viene ridotta del 30%. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta ed in applicazione del vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio". Il soggetto incaricato dell'accertamento può provvedere a controllare l'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.

4. Alle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono anche rifiuti speciali, ma non sia possibile individuare, con precisione, la superficie in cui si producono esclusivamente tali rifiuti, si applica una riduzione della superficie secondo l'attività svolta, nei seguenti termini:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, materie plastiche	50%
Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	50%
Calzaturifici, tomaifici	30%

5. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

7. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

8. Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, la tariffa verrà applicata sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione. A tal fine deve essere presentata la dichiarazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune,

dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di studio). Tale richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 31.01 di ogni anno. Qualora la condizione venga a cessare, il contribuente dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto incaricato dell'accertamento.

9. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

10. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

11. Le riduzioni riguardanti il tributo previsto dal presente regolamento si possono cumulare, ma, comunque, non potranno superare la percentuale complessiva del 80% del tributo.

Articolo 16

RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 16 bis del presente Regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate a recupero.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Articolo 16 bis

RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 17

VERSAMENTI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune, salvo incarico ad altro soggetto che ne stabilisce i modi e le

forme, nel rispetto del disciplinare stipulato con il Comune e in conformità alla vigente normativa.

2. Il Comune o altro soggetto incaricato provvede alla riscossione ordinaria del tributo mediante invio al contribuente di avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e l'addizionale provinciale, dell'ubicazione e della superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, della destinazione d'uso dichiarata o accertata, delle tariffe applicate, e della scadenza.
3. Il pagamento della TARI deve avvenire ai sensi di quanto previsto dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.
4. Gli avvisi di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente).
5. In caso di mancato o ritardato pagamento, il Comune o altro soggetto incaricato, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, provvede ad inviare al contribuente un avviso di sollecito a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata a.r.. Le spese derivanti da tale attività rimarranno a carico del contribuente.
6. In ipotesi di ulteriore inadempimento verrà dato corso alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
7. Il pagamento degli avvisi in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:
 - avvisi emessi per periodi superiori a quelli deliberati dal Comune per cause imputabili al Gestore; la dilazione potrà essere in tal caso concessa per un numero di rate mensili non superiore a sei, senza applicazione di interessi;
 - avvisi dilazionati su richiesta del contribuente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in tal caso è facoltà del Gestore, valutate le reali difficoltà in cui versa il contribuente, consentire la dilazione del debito scaduto con le modalità previste nel vigente Regolamento Entrate del Comune, applicabile anche agli avvisi TARI ordinari.
8. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.
9. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 annui.

Articolo 18

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate precedentemente.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso il Servizio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune o gestore esterno, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. La dichiarazione di fine possesso o di fine detenzione da parte dei soggetti passivi va comunicata al Comune o altro soggetto da lui incaricato entro il termine di 60 giorni dall'evento e, in tal caso, retroagisce alla data dell'effettiva cessazione; altrimenti gli effetti della cessazione decorrono dal giorno in cui viene comunicata al Comune o altro soggetto da lui incaricato.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive, ove la stessa sia stata assolta dal contribuente subentrante, a seguito di regolare dichiarazione, fatta salva l'applicazione della prevista penalità.

Articolo 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 20

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

4. Il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo può utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e fornire tutte le indicazioni utili e necessarie per le verifiche ed accertamenti.

Articolo 21

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'interesse legale vigente.
8. In caso di ritardato pagamento del tributo, il Comune o altro soggetto incaricato provvederà altresì ad addebitare al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora previsti per tutti gli altri tributi comunali.

Articolo 23

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata di 12 euro.
4. Con esclusione del tributo provinciale, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il medesimo tributo dovuto per gli anni successivi.

Articolo 24

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 25

CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA

1. Ove previsto il relativo servizio di raccolta stradale, è obbligatorio il ritiro dei dispositivi di accesso in caso di attivazione di contenitori con volume di conferimento vincolato e riconoscimento del contribuente. È obbligatorio utilizzare i contenitori individuali e/o l'apposita apparecchiatura elettronica per accedere ai contenitori stradali così come indicato dalle istruzioni fornite dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti con apposita modulistica chiamata "Condizioni generali di utilizzo".
2. Le unità immobiliari contenenti almeno 8 (otto) unità abitative devono utilizzare i contenitori condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti, alle condizioni di cui al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio", se previsto dallo stesso.
3. Gli svuotamenti dei contenitori, ove previsto, assegnati al condominio sono addebitati al condominio qualora sia individuabile con un proprio codice fiscale, altrimenti il soggetto passivo è uno dei condomini, fermo restando il vincolo di solidarietà tra tutti i condomini stessi.

ART. 26

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche segnalate dai servizi sociali del comune.
2. In caso l'applicazione e la riscossione della tariffa sia gestita dal Soggetto Gestore il Comune può sostituirsi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa. In tal caso il Comune dovrà

comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il trattamento dei dati e le informazioni relative ai contribuenti indispensabili per la gestione del tributo dovranno essere trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club